

Allegato A)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"MENTESOCIALE A.P.S. - ETS"

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata:

"MENTESOCIALE A.P.S. - ETS" con sede in Roma e la sua durata è illimitata. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti di legge in materia, con riferimento agli articoli 35 e seguenti del D.Lgs 117/2017 riguardante le associazioni di promozione sociale.

TITOLO II

Scopo - Finalità

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità sociali e culturali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore dei propri soci e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, indicate alle lettere:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;



SS
MC
CC
B
P
VP
M.M.M.
F.F.
Z
Zu

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone:

- a) Favorire il benessere psicologico e psicofisico della persona e prevenire il disagio (individuale, di coppia, familiare o di gruppo) tramite la promozione di un approccio integrato e multidisciplinare attraverso una pluralità di servizi quali: consulenza e sostegno psicologico, psicoterapia individuale, di coppia, familiare; percorsi di gruppo di tipo informativo, di sostegno psicologico o psicoterapeutico; supporto e consulenza legale, percorsi arteterapeutici (teatro, pittura, danzamovimentoterapia, musicoterapia).
- b) Potenziare il benessere psicologico e psicofisico della persona e con particolare riferimento a situazioni ambientali, sociali e psicologiche disagiate, attraverso: progetti di prevenzione e intervento negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; percorsi di prevenzione, riabilitazione e intervento psicologico su psicopatologie specifiche dell'adulto, dell'adolescente e del bambino; sostegno e psicoterapia con tariffazione agevolata per categorie di persone (es. basso reddito/isee, giovani adulti etc), servizi gratuiti informativi e di orientamento a carattere psicologico, sociale e legale, incontri gratuiti e divulgativi, laboratori arteterapeutici per bambini e adulti o per specifiche psicopatologie o disabilità (teatro, pittura, danzamovimentoterapia, musicoterapia).
- c) Stimolare e promuovere la cultura psicologica e psicoterapeutica tramite attività di ricerca e divulgazione scientifica.
- d) Stimolare e promuovere la diffusione di un sapere psicologico adeguato attraverso una serie di iniziative effettuate sia in sede (incontri, gruppi, seminari, corsi), sia fuori sede attraverso la collaborazione con le realtà del territorio o fuori il proprio municipio (es. altre associazioni, librerie, etc).

e) Promuovere attività di informazione, formazione e aggiornamento professionale mediante incontri, corsi, workshops, convegni, seminari, dibattiti, laboratori, mostre e manifestazioni culturali, rivolte a professionisti o in formazione, in campo sociale, educativo, sanitario, culturale e a chiunque sia interessato alla comprensione delle dinamiche intrapsichiche e interpersonali.

f) Stabilire, mantenere e sviluppare relazioni tra gli Associati nonché intraprendere e mantenere rapporti culturali e sociali, forme associative e di collaborazione con similari Associazioni Italiane od Estere, con persone fisiche e giuridiche, con Istituti ed Enti privati e pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali.

g) Diffondere, sviluppare e promuovere, l'interesse verso l'Arte e la cultura intesi nella loro accezione più ampia e nelle loro molteplici forme. In particolare l'associazione si prefigge di: promuovere lo sviluppo dell'arte e della cultura, anche nell'ambito dell'artigianato, della pittura; istituire ed organizzare corsi, seminari, conferenze, quanto altro possa aiutare a stimolare l'espressione artistica, creativa e culturale permettendo il raggiungimento dello scopo sociale, sia a livello nazionale che internazionale; promuovere gli artisti che vi aderiranno, attraverso le attività artistiche e culturali svolte dall'Associazione; promuovere e patrocinare manifestazioni artistiche, culturali, sportive e di spettacolo promuovere e patrocinare iniziative artistiche, culturali, sportive e/o di spettacolo aventi finalità sociali e di solidarietà, con particolare riguardo alle situazioni di marginalità e disagio; partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe al fine di divulgare il proprio operato e/o quello dei propri soci nei diversi settori artistici e culturali; collaborare con enti locali e pubbliche amministrazioni al fine di creare opportunità culturali, di formazione o puramente ricreative, rivolte ai propri associati ed al pubblico in genere.

L'associazione per il perseguimento dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività prima indicate e di ogni altra che fosse oggetto di successiva determinazione, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su indicazione dell'Assemblea dei Soci, potrà:

- presentare e proporre progetti di tipo psicologico, sociale, artistico, creativo e culturale;
- ideare ed organizzare attività didattiche di tipo psicologico, sociale, artistico, creativo e culturale;
- curare l'allestimento e l'organizzazione di mostre o fiere d'arte, laboratori, eventi formativi e informativi, giornate di studio o di sensibilizzazione;

Ss
Me
AC
83
Pelle
VSP
M. M. M.
F. F.
L
Jlu

- favorire la formazione permanente dei soci attraverso percorsi formativi, corsi d'aggiornamento, congressi, convegni, ecc...;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partnership, collaborazioni e altri partenariati;
- partecipare a concorsi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrano nei fini associativi a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale;
- promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica, sociale e culturale;
- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione ed eseguire il versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da uno dei soggetti che esercita la potestà.

ART. 4

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o

mandatari da essi delegati.

ART. 5

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 6

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 7

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo verrà comunicato alla prima assemblea ordinaria che sarà convocata ed in quella sede si potrà, su richiesta dell'interessato appositamente informato, esaminare e deliberare in merito alla gravità degli addebiti nei confronti del socio escluso.

L'esclusione diventa comunque operante dalla annotazione nel libro soci effettuata con il provvedimento del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 7 giorni dalla delibera di quantificazione del Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio

SS
MC
RC
SB
All
VDP
M.M.M.
F.F.
Le
LM

senza necessità di alcuna formalità.

E' ritenuta valida per l'iscrizione del socio la volontà espressa mediante il versamento della quota annuale dello stesso importo determinato nell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro gg 7 dalla richiesta della associazione.

ART. 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 9

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è

mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 10

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga giustificata da provvedimento di legge o da determinazione motivata del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Assemblee

ART. 12

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi

SS
ME
AC
JB
Lle
WDP
M.M.P.
F.F.
X
Zu

proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti.

ART. 14

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 15

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La comunicazione della convocazione verrà inviata ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con mezzi telematici o cartacei, di cui si possa conservare la traccia.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno normalmente entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o

rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa ed i minorenni la cui partecipazione è stata precedentemente sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercita la potestà, o eventualmente direttamente il soggetto che esercita tale funzione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ove gli stessi non fossero determinati dalla assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

SS
Mc
Re
B3
Pelle
VPP
M.M.M.
f.f.
L
M
J

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 18

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 19

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo se non determinato dall'assemblea dei soci, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del

giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla attività di straordinaria amministrazione anche in ratifica.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale

Art. 20

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso

43
MC
Re
P
DP
M.M.M.
F.F.
L
M

